

**REGOLAMEN
TO
ASSOCIAZIONE "Donne di Mare ETS"**

Art. 1 Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la leadership delle donne legate al mondo del mare, della sua tutela, e a tutti gli ambiti ad esso correlati al fine di valorizzare la loro attività sia in autonomia sia all'interno degli organi rappresentativi, consultivi o decisionali del mare.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti ambiti di interesse generale costituenti l'oggetto sociale come: CULTURA, AMBIENTE, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECONOMIA, ECOLOGIA, PARI OPPORTUNITÀ, DIRITTI UMANI, SVILUPPO D'IMPRESA, ECOTURISMO, SPORT E RICERCA.

Art. 2 Gli obiettivi dell'associazione sono:

- Promuovere una società più egualitaria e inclusiva in termini di uguaglianza di genere e di opportunità, con specifica attenzione alla comunità costiere e rivierasche;
- Promuovere la difesa, lo studio o il riconoscimento professionale dei mestieri e delle professioni legate al mondo del mare con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle donne;
- Ideare e promuovere una nuova visione e le migliori pratiche di sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle identità socio-culturali ed economiche dei popoli ed il benessere animale;
- Diffondere l'educazione allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio ambientale e demotnoantropologico del mare;
- Proporre e sostenere progetti a difesa della biodiversità marina e per il miglioramento della qualità della vita delle creature marine e degli essere umani;
- Promuovere in modo propositivo la legalità ed il rispetto delle regole;
- Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità di cui sopra.

SOCI

Art. 3 Il numero dei Soci è illimitato.

Possono associarsi tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano di specchiata moralità ed abbiano competenza e disponibilità a svolgere attività nei settori in cui opera l'Associazione.

Possono sostenere l'Associazione altri Enti ed organizzazioni del privato sociale in forma esclusiva e/o in forma federativa.

Art. 4 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Socie Fondatrici, che hanno dato vita all'Associazione.
- Socie Ordinarie, che condividendo gli obiettivi e le azioni poste in essere dall'Associazione, operano affinché questi vengano realizzati.
- Soci Sostenitori soggetti pubblici o privati, singoli o organizzazioni che condividendo gli obiettivi e le azioni poste in essere dall'Associazione ne supportino l'attività a vario titolo.

Art. 5 Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo regolare domanda, per mezzo della modulistica predisposta dalla stessa associazione ed essere presentato da, almeno, due Soci.

La domanda sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera parere positivo sull'ammissione da ratificarsi in assemblea entro l'anno solare in corso.

In caso di approvazione, il nome e i dati del nuovo socio saranno inseriti nel Libro dei Soci

Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del presente Regolamento, al pagamento delle quote sociali e al rispetto delle decisioni collegiali democraticamente assunte.

Alla delibera positiva del Consiglio Direttivo, e al conseguente attore adesione, il nuovo Socio verserà la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

ART. 6 Le quote associative sono confermate o rideterminate, con cadenza annuale, dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Con delibera del Consiglio direttivo potrà essere creata una sezione Junior.

A questa sezione potranno accedere i giovani di età 6/17 che, su richiesta dei genitori e versando una quota annuale di € 10, acquisiranno il titolo di "Ambasciatori del Mare".

ART. 7 I principali doveri e diritti delle Socie Fondatrici ed Ordinarie sono:

- il dovere di rispettare lo Statuto e il Regolamento.
- il dovere all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- il dovere di pagare la quota associativa entro il 3 dicembre di ogni anno ;
- il dovere di rispettare le finalità dell'associazione attraverso comportamenti conformi agli indirizzi sociali;
- il dovere di utilizzare in modo corretto le attrezzature e i luoghi messi a disposizione dall'associazione;
- il diritto di intervenire e di votare in assemblea e di candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione;
- il diritto di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- il diritto di partecipare alla vita associativa, alle attività promosse dall'associazione, e di usufruire di tutti i servizi proposti.

ART. 8 I principali doveri e diritti dei Soci Sostenitori:

- il dovere di rispettare lo Statuto e il regolamento;
- il dovere all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- il dovere di pagare la quota associativa entro il primo febbraio di ogni anno;
- il dovere di rispettare le finalità dell'associazione attraverso comportamenti conformi agli indirizzi sociali;
- il dovere di utilizzare in modo corretto le attrezzature e i luoghi messi a disposizione dall'associazione;
- il diritto di partecipare all'assemblea con voto consultivo ;
- il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usarne le strutture e le attrezzature;
- il diritto di partecipare alla vita associativa, ad esclusione delle cariche sociali, alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti.

ART. 8 L'associato può sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall'associazione, comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le Dimissioni così proposte verranno ratificate nel corso dell'Assemblea dei Soci e saranno perfezionate entro l'anno solare in corso.

Le dimissioni, ad esclusione di quelle irrevocabili aventi effetto immediato, possono essere sempre revocate entro i termini indicati nel precedente comma. Nel caso di ratifica assembleare, il socio può chiedere al Consiglio Direttivo, entro l'anno solare, di essere riammesso. Tale riammissione, se accolta dal Consiglio Direttivo, verrà ratificata nella successiva Assemblea dei Soci.

L'associato che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all'associazione per la partecipazione alle attività.

ART. 9 L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:

- azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'associazione;
- cattiva gestione amministrativa;
- traffico di influenze illecite
- tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
- mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi .

SUB REGOLAMENTO COMITATO SOCIE FONDATRICI

ART. 10 La proposta di esclusione può essere sollevata da qualsiasi socia al Comitato delle fondatrici che ne valuterà i motivi con una breve istruttoria della durata di 30 giorni, eventualmente prorogabili di altri 30, al termine dei quali verrà presentata una relazione al Consiglio Direttivo recante la definizione delle condotte individuate. Tale precipuo compito del Comitato delle Socie Fondatrici sarà volto alla determinazione di una graduazione di sanzioni in relazione al grado di serietà e rilevanza della condotta.

ART. 11 Tali sanzioni saranno, in ordine crescente, l'ammonimento informale, l'ammonimento formale, il reclamo, la diffida, la sospensione da soci per un anno con il pagamento del doppio della quota associativa, la radiazione dagli incarichi e l'espulsione dalla Associazione. Qualora il Comitato delle Fondatrici ritenesse fondate per proporre da subito sanzioni più severe dovrà debitamente motivare.

ART. 12 L'associato sottoposto a sanzione può sempre presentare ricorso all'assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

La Presidente;

La Vicepresidente;

La Tesoriera;

La Segretaria;

Il Consiglio Direttivo;

Il Comitato delle Socie Fondatrici;

L'Assemblea dei Soci.

ART. 13 La Presidente

- Alla Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- La Presidente è la garante dello Statuto e del Regolamento. Ha il compito di vigilare che le norme siano correttamente rispettate dagli associati.
- La Presidente rappresenta, presiede il Consiglio direttivo e ne coordina l'attività. Nel caso di assenza o d'impedimento la Presidente è sostituita dal Vice Presidente in tutte le attività associative e, in assenza di questa, dalla consigliera più anziana.
- Alla Presidente spetta sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione Donne di Mare ETS solo se espressamente autorizzata da delibera consiliare. Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente per gli impegni e le obbligazioni assunte in nome e per conto della Associazione sia nei riguardi dei terzi di buona fede che nei riguardi dei singoli associati, a meno che non si provi di non esserne venuto a conoscenza.
- La Presidente, in caso di controversie giudiziarie, rappresenta l'associazione Donne di Mare nei procedimenti civili e in quelli penali risponde in concorso con i componenti il Consiglio Direttivo.
- Alla Presidente spetta, su delibera del Consiglio Direttivo, conferire ad altri soci incarichi professionali.
- La Presidente convoca e presiede le Riunioni del Consiglio Direttivo
- Alla Presidente spetta di vigilare sull'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea del Soci.
- Alla Presidente spetta la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci e lo svolgimento delle elezioni.

ART. 14 Vice-Presidente

Sostituisce la Presidente, assumendo tutte le relative funzioni e poteri, delegata anche per le vie brevi, nel caso in cui, per gravi motivi, il Presidente non possa assolvere ai propri incarichi.

ART. 15 Segretaria

- La Segretaria svolge i compiti che gli sono stati attribuiti dallo Statuto .
- La Segretaria deve tenere in custodia gli atti e documenti associativi, sorveglia il funzionamento delle attività della Associazione Donne di Mare ETS.
- La Segretaria cura, la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e ogni formalità connessa alle attività del medesimo.
- Sono ad essa affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni.
- La Segretaria cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo.
- La Segretaria divulga gli avvisi di convocazione del Consiglio direttivo e delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.
- Predisporre tutti gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 16 Cura le relazioni tra il Consiglio Direttivo e le associate condividendo con queste, quando richiesto e autorizzato dal Consiglio Direttivo, i documenti associativi. Gestisce, per piccole spese, un budget il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 La funzione di tesoreria

La funzione di tesoreria può essere detenuta dalla Presidente collegialmente con la vicepresidente e la segretaria, ovvero delegata per specifici progetti particolarmente complessi, su delibera del consiglio Direttivo, a soggetti o Enti con particolari requisiti di competenza e professionalità.

Può essere delegata, infine, tale funzione, su insindacabile giudizio della assemblea delle socie, su proposta del consiglio Direttivo, alla socia che abbia significativi requisiti di integrità e competenza professionali.

ART. 18 La funzione di tesoreria

- Cura incassi e pagamenti per conto dell'Associazione.
- La Tesoreria ha la responsabilità della tenuta delle risorse economiche della Associazione Donne di Mare ETS, ciò comporta la veridicità delle informazioni finanziarie e la trasparenza e perfetta adesione al vero con i registri contabili.

ART. 19 L'attività di Tesoreria viene sottoposta, su richiesta formale del Consiglio Direttivo, a verifica contabile periodica e a revisione contabile interna annuale, con relazione di accompagnamento al bilancio da depositarsi in assemblea ordinaria, redatto dalle tre consiglieri che non ricoprono altri incarichi amministrativi nel consiglio le quali, per la circostanza, rivestiranno il ruolo di revisori dei conti.

Rimane salva, nel caso di difformità, o particolare complessità dei conti, la facoltà per l'Associazione di dare affidamento di incarico esterno a collegio di revisione contabile allo scopo individuato.

ART. 20 La funzione di Tesoriera ha la responsabilità della rendicontazione nei progetti pubblici e privati nei quali l'Associazione Donne di Mare si trovasse impegnata con titolarità di incarico. Esclusivamente tale attività, qualora avente carattere di onerosità, sarà compensata predisponendo un apposito rimborso da prevedersi a monte nei piani finanziari dei progetti eventualmente approvati.

- Deposita e movimentai i fondi su conti bancari autorizzati (in forma scritta) dal Consiglio Direttivo.
- Tiene la contabilità dell'Associazione e provvede alla stesura della relazione, del bilancio consuntivo e preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- Propone al Consiglio Direttivo la quota associativa annuale per l'anno successivo.

ART. 21 La Vice Presidente ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

ART. 22 Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione.

Esso ha funzioni esecutive rispetto alle delibere dell'Assemblea delle socie.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque associate .

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo fornendo parere consultivo le componenti del comitato delle socie fondatrici.

Esso ha una durata di due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno la Presidente, la Vice Presidente, la Tesoriera e la Segretaria.

Le funzioni sociali dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite ad eccezione di rimborsi di spese deliberate e documentate.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere destinatari di incarichi professionali a titolo personale. La regolamentazione di tali incarichi è a norma delle vigenti normative.

Esso:

- programma l'attività dell'Associazione per l'anno sociale e ne cura l'attuazione;
- amministra, gestisce e controlla le attività dell'Associazione quale organo di amministrazione competente;
- fissa e modifica, giusta ratifica assembleare, il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- conferisce mandato al Presidente di adottare specifici provvedimenti;
- delibera la stipula di contratti di lavoro;
- delibera il conferimento di incarichi di consulenza;
- promuove le attività dell'Associazione in misura coordinata e coerente con gli scopi statutari ;

- presenta annualmente all'Assemblea la relazione annuale e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso per l'approvazione;
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- delibera l'assunzione di personale dipendente.

ART. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 (trenta) giorni (anche virtualmente) e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 2/5 (due quinti) dei Consiglieri.

La riunione del Consiglio Direttivo è considerata valida se sono presenti almeno 3 (tre) dei suoi componenti anche riunite con collegamenti virtuali

La seduta del Consiglio Direttivo non è aperta al pubblico, con l'eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l'assistenza autorizzata al Segretario.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via mail ai membri del Consiglio almeno 15 giorni prima della seduta.

In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie, previo invio di comunicazione via mail almeno 24 ore prima.

Il primo punto all'ordine del giorno è sempre costituito dall'approvazione del verbale della seduta precedente, col quale si apre la discussione, seguito dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno un giorno prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.

Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d'atto.

Entro un giorno prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Consiglio direttivo per via telematica.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri.

In mancanza del quorum costitutivo, l'inizio della seduta è differito di un'ora.

Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata. L'ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Presidente modera la discussione.

Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti

della correttezza deontologica, dell'educazione, della prudenza e del rispetto, senza l'uso di offese e degenerazioni verbali.

Il componente del Consiglio Direttivo deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.

Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione.

Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta.

La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto, i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.

Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

Il Consiglio Direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi, nel caso in cui vi ravvisi vizi.

Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli.

Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa.

La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell'iter seguito.

Qualora un componente del Consiglio direttivo desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

Art. 23 Le delibere del Consiglio direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:

- a) luogo e data della seduta;
- b) denominazione del Collegio;
- c) oggetto;
- d) indicazione del numero del Verbale corrispondente;
- e) indicazione degli assenti e dei presenti;
- f) indicazione dell'esito della votazione;
- g) preambolo (premesse di fatto e diritto);
- h) la motivazione;
- i) sottoscrizione del Presidente e del Segretario;

La delibera è successivamente messa a repertorio in apposito registro.

Le candidature di tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno presentate all'Assemblea dei Soci.

Le elezioni dovranno essere fatte, per scrutinio segreto, dai Soci con diritto di voto presenti.

La scheda elettorale dovrà contenere i nomi di tutti i candidati, con l'indicazione della carica per cui si candidano.

Per risultare eletti ad ognuna delle cariche è necessario ottenere un numero di voti validi superiore a quello di ognuno degli altri candidati alla medesima carica. Ogni elettore potrà esprimere tre preferenze per i Consiglieri.

Il Comitato Direttivo uscente procederà allo scrutinio e alla successiva proclamazione dei risultati.

L'elezione Consiglio Direttivo in scadenza dovrà essere tenuta entro il 30 novembre dell'anno conclusivo di ogni biennio.

I soci eletti, secondo le procedure previste dallo Statuto, assumeranno la carica al 1 Gennaio dell'anno successivo e la conserveranno, salvo rinuncia, per un periodo di due anni.

Nel caso di elezione anticipata, all'atto stesso della nomina, il Presidente e il Consiglio Direttivo dureranno in carica, oltre al loro normale biennio, anche per tutto il residuale periodo di anno solare in cui risulta vacante il vecchio Consiglio Direttivo.

Nel caso del venir meno di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procederà alla loro sostituzione entro due mesi dall'evento, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio.

I componenti così nominati rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente, o sino a sua eventuale rinuncia.

Assemblea dei Soci

Art. 24 È l'organo formato da tutti i Soci che, se iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata, dal Presidente o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno dieci giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale giorno ed orario per la seconda convocazione.

ART. 25 I poteri dell'Assemblea sono:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- destinare avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvare l'annuale programma delle attività.

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci

iscritti nel libro dei Soci,(50% +1) mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

ART. 26 L'assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Invece, per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Sia per il Consiglio Direttivo, sia per la partecipazione in Assemblea ordinaria e straordinaria è possibile partecipare per delega.

Ogni socia non potrà avere più di due deleghe

Il Consiglio Direttivo in carica entro il 30 ottobre da mandato a tre Socie, che prenderanno opportuni contatti con tutte le altre Socie, onde sondarne disponibilità e suggerimenti.

Le Socie decise a candidarsi dovranno comunicare alla Segreteria la loro disponibilità.

Questi predisporrà entro il 30 novembre la lista dei Candidati alle cariche direttive.

La lista dei Candidati sarà comunicata ai Soci contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro la data di scadenza del mandato (31 dicembre).

La componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Qualora una delle componenti sia impossibilitata a permanere in carica o decada dalla stessa, la Presidente ovvero la Vice Presidente delibera l'ingresso nell'Organo del primo o della prima delle non elette; ove non vi siano più candidati disponibili si procederà a nuove elezioni.

Responsabilità degli Organi dell'Associazione

ART. 27 La responsabilità degli Organi dell'Associazione è disciplinata dalle norme vigenti. Essi sono responsabili nei confronti dell'Associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano da inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo Statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile “Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, ovvero il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi altro ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'Associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 Il Presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E' inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell'atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.

ART. 29 Gli Amministratori dell'Associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni.

In tal caso si consiglia sempre la stipula di una polizza assicurativa base.

LA COMUNICAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 30 La sede elettronica ufficiale dell'Associazione
è il sito web con dominio

www.donnedimare.org.

Il Presidente ed i soci autorizzati dal Consiglio Direttivo potranno inserire, nelle apposite sezioni del suddetto sito e sui Social Network collegati ad esso, annunci verso i soci o di interesse generale per gli scopi e la finalità dell'Associazione.

Per le comunicazioni, l'Associazione potrà avvalersi anche di strumenti quali blog, mailing-list dei soci e simpatizzanti soci, e altri da stabilirsi.

In ogni caso i Soci accettano che qualsiasi comunicazione loro rivolta sia validamente effettuata mediante invio alla casella e-mail che forniscono con la domanda di associazione o comunicata successivamente.

Tutela della privacy

ART. 31 Ogni Socio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi delle normative vigenti. I Soci consentono pertanto che nominativi, e-mail, numeri telefonici fissi e di rete mobile, indirizzi, ecc. siano conservati in un apposito elenco a disposizione degli Organi Direttivi e, con esplicito consenso, anche degli altri Soci per le sole finalità di persecuzione degli scopi dell'Associazione.

Patrimonio e Proventi

ART. 32 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Il patrimonio è costituito da un fondo comune composto da:

- i contributi degli associati, comprese le quote associative annuali e pluriennali;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- le erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- gli ulteriori marchi e segni distintivi dell'Associazione.

Finanziamento

ART. 33 Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;

- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Prestazioni a favore dell'Associazione

ART. 34 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei suoi fini. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, su specifica proposta del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione può avvalersi anche dell'opera di soggetti non soci purché incaricati dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute in nome e nell'interesse dell'Associazione dai membri del Consiglio Direttivo, e dai soggetti incaricati dal Consiglio Direttivo, verranno rimborsate all'esibizione dei titoli di spesa solo se approvate dal Consiglio Direttivo.

Per la partecipazione agli eventi associativi è prevista per la Presidente, vice Presidente, ovvero delegata del Consiglio Direttivo, una diaria giornaliera forfettaria, a titolo di rimborso spese, pari ad euro 70,00 a condizione che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di cassa che non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 500,00

Scioglimento

ART. 35 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento, su proposta del Consiglio Direttivo con l'unanimità dei membri e la ratifica dell'Assemblea riunita in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci ad altre associazioni non lucrative, di pubblica utilità o di beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Se per tre anni consecutivi non si effettuano Assemblee, riunioni del Consiglio o relative elezioni, l'Associazione è da considerare sciolta a tutti gli effetti.

I soci dichiarati decaduti, receduti o esclusi dall'Associazione o per i quali il rapporto associativo comunque si sciogla o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non avranno in alcun caso diritto a richiedere le quote o i contributi versati, a chiedere lo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota di esso e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma

Modifiche. Tutela degli associati.

ART. 36 Lo Statuto può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci aventi diritto di voto che siano in regola con i pagamenti, tramite Assemblea dei soci convocata con un preavviso di almeno 10 giorni. Le modifiche allo Statuto dovranno ottenere il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea ed in regola con i pagamenti.

Ciascun associato può impugnare entro trenta giorni le deliberazioni degli organi associativi. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data di invio ai soci dell'atto. La richiesta di conciliazione interrompe il termine per l'impugnazione.

Insegne della Associazione

Art. 37 Associazione Donne di Mare detiene la proprietà esclusiva dei propri marchi, insegne, loghi e layout e grafica comunicativa.

Tutte le opere di ingegno e intellettuali prodotte da e per l'attività associativa si intendono cedute ad essa, così come i relativi diritti, tranne esplicito divieto o opportuna convenzione tra l'autore e Donne di Mare.

E' fatto esplicito divieto alle socie e ai terzi l'uso delle insegne e dei materiali della stessa senza opportune autorizzazioni

